

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 57
del 27 MAG. 2019

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 3075 del 07/11/2016 redatto in data 04/11/2016, elevato da personale dell'ASP di Catania - Servizio Igiene Urbana Veterinaria a carico del Sig. C.F. nato a e residente a (CT) nella sua qualità di trasgressore, per non aver comunicato all'autorità sanitaria competente, entro gg. 30 dall'evento, la cessione del cane razza identificato con microchip in violazione all'art. 8 comma 1 Lett. A Legge Regionale 15/2000, con sanzione prevista dal comma 6 dello stesso articolo;

L'infrazione è stata accertata con verbale prot. 55 del 07/9/2016;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta per compiuta giacenza presso l'ufficio postale competente vidimata in data 30/6/2017;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Al suddetto di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 172,00 più € 16,80 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € **188,80**;


INGIUNGE

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 27 MAG. 2019 .-

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.


15?



Il Dirigente P.M.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.